

## XXVII

## TORNATA DEL 10 APRILE 1905

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Giuramento del senatore Fergola — Ritiro di un progetto di legge — Annunzio di una interpellanza del senatore Liroy al ministro della pubblica istruzione — Sorteggio degli Uffici — Presentazione di un progetto di legge — Il senatore Di Prampero, relatore della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, riferisce sui titoli per la nomina dei nuovi senatori Perfumo e Nazari — Votazione a scrutinio segreto — Nomina di scrutatori — Chiusura di votazione — Comunicazione del Presidente — Risultato di votazione — Seguito della discussione del disegno di legge: « Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie, ed a combattere i parassiti » (N. 25-A) — Si approvano senza discussione gli articoli dal 15 al 19 del nuovo testo dell'Ufficio centrale concordato col ministro — L'articolo 20 è approvato con modificazioni proposte dall'Ufficio centrale e dal ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza discussione si approvano gli articoli 21 e 22, con lieve modificazione proposta dal relatore, l'articolo 23, e, senza discussione, l'articolo 24, ultimo del progetto — L'Ufficio centrale propone poi un articolo aggiuntivo, che è approvato, dopo osservazioni dei ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio e dei senatori Ponsiglioni, relatore, Cannizzaro, presidente dell'Ufficio centrale, ed Arrivabene — Risultato di votazione — Inversione dell'ordine del giorno — Approvazione del disegno di legge: « Pagamento al Governo francese del debito di 5 milioni dipendenti dal passaggio a carico dell'Italia dei debiti del cessato Monte Veneto e fruttante l'interesse del 5 per cento netto » (N. 62) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 25 maggio 1852 e 24 dicembre 1896, n. 557, sullo stato degli ufficiali della Regia marina » (N. 61) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Sostituzione dell'articolo 10 della legge 2 giugno 1904, n. 236, sul personale dei contabili e dei guardiani di magazzino » (N. 48) — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Coordinamento del disegno di legge « per la tutela del commercio dei concimi » — Il senatore Ponsiglioni, relatore, riferisce sulle modificazioni di coordinamento che sono approvate senza osservazioni — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 5.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, e dei culti, del Tesoro, di agricoltura, industria e commercio, ed il sottosegretario di Stato per la marina.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

**Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei deputati.  
DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« Roma addì 7 aprile 1905.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la

proposta di legge per “ Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Stornara e Stornarella”, di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 7 aprile 1905, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« Il presidente della Camera dei deputati  
« G. MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera elettiva della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

#### Giuramento del senatore Fergola.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Emmanuele Fergola, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Cerruti e Cannizzaro ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Fergola viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Emmanuele Fergola del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Ritiro di un progetto di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato un decreto Reale che mi autorizza a ritirare il disegno di legge: « Modificazioni ad alcuni articoli del Codice di commercio relativi alle Società anonime ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo decreto Reale.

#### Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che è giunta ora alla Presidenza la seguente domanda di interpellanza del senatore Liroy:

« Il sottoscritto desidera interrogare S. E.

il ministro della pubblica istruzione intorno ai regolamenti delle scuole elementari ».

Questa domanda di interpellanza sarà comunicata al signor ministro dell'istruzione pubblica.

#### Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere al sorteggio.

TAVERNA, *segretario*, fa il sorteggio e la proclamazione degli Uffici, che risultano così costituiti.

#### UFFICIO I.

Adamoli  
Annaratone  
Arrigossi  
Baccelli Giovanni  
Bava-Beccaris  
Bonasi  
Bonvicini  
Borghese  
Buonamici  
Cadolini  
Cagnola  
Caldesi  
Cardarelli  
Carle  
Chigi-Zondadari  
Cognata  
Colmayer  
Comparetti  
Curati  
D'Antona  
De Angeli  
De Martino  
De Seta  
Di Revel Genova  
Di Revel Ignazio  
Di San Giuliano  
D'Oncieu de la Batie  
Doria Ambrogio  
Driquet  
Faraggiana  
Fergola  
Fogazzaro  
Frisari  
Frola  
Gabba

Gattini  
 Gherardini  
 Guiccioli  
 Luchini Odoardo  
 Malvano  
 Mariotti Filippo  
 Mariotti Giovanni  
 Martuscelli  
 Masi  
 Massarani  
 Mazzolani  
 Mirabello  
 Mirri  
 Mosso  
 Municchi  
 Paternò  
 Pinelli  
 Ponti  
 Quarta  
 Rattazzi  
 Rignon  
 Ruffo Bagnara  
 Sani  
 Schiaparelli  
 Senise Carmine  
 Senise Tommaso  
 Severi  
 Sonnino  
 Sormani-Moretti  
 Speroni  
 Tasca-Lanza  
 Taverna  
 Tolomei  
 Vallotti  
 Vigoni Giulio  
 Vischi

## UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo  
 Aula  
 Barsanti  
 Bettoni  
 Bianchi  
 Borgnini  
 Calabria  
 Calenda  
 Cambray-Digny  
 Carafa  
 Carducci  
 Carnazza-Amari

Carta Mameli  
 Caruso  
 Cefaly  
 Cerruti Valentino  
 Codronchi  
 Coletti  
 Compagna Pietro  
 Cordopatri  
 Cotti  
 D'Adda  
 D'Ali  
 D'Ancona  
 D'Arco  
 De Castris  
 De Cesare  
 De Larderel  
 De Sonnaz Car'lo Alberto  
 Di Camporeale  
 Dini  
 Doria Giacomo  
 D'Ovidio  
 Faina Eugenio  
 Giorgi  
 Giorgini  
 Levi  
 Lucchini Giovanni  
 Maragliano  
 Marazio  
 Massarucci  
 Melodia  
 Menafoglio  
 Miceli  
 Morin  
 Moscuza  
 Niccolini  
 Nigra  
 Oddone  
 Odescalchi  
 Parona  
 Pasolini-Zanelli  
 Patamia  
 Peiroleri  
 Pierantoni  
 Pisa  
 Polvere  
 Ponza di San Martino  
 Ponzio Vaglia  
 Racagni  
 Ridolfi  
 Riolo  
 Rossi Giuseppe

Roux  
Saletta  
Schupfer  
Siacci  
Spinola  
Tommasini  
Veronese  
Visconti-Venosta

## UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Tommaso  
S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta  
Albini  
Armò  
Atenolfi  
Avarna  
Baccelli Augusto  
Blaserna  
Boncompagni-Ottoboni  
Bordonaro  
Borelli  
Cadenazzi  
Caetani  
Camozzi-Vertova  
Caracciolo di Sarno  
Carutti  
Cittadella Vicodarzere  
Colonna Prospero  
Cucchi  
De Cupis  
De Giovanni  
Del Giudice  
Del Zio  
De Marinis  
De Renzi  
Di Prampero  
Di San Marzano  
Faina Zeffirino  
Farina  
Fava  
Figoli de Geneys  
Frescot  
Frigerio  
Garneri  
Golgi  
Guarneri  
Guglielmi  
Inghilleri  
Lancia di Brolo  
Lanza

Lanzara  
Lioy  
Majelli  
Manfredi  
Manfrin  
Mantegazza  
Martelli  
Morandi  
Morisani  
Morra  
Orsini  
Pasolini  
Piaggio  
Plutino  
Prinetti  
Pucci  
Riberi  
Ricotti  
Rossi Gerolamo  
Rossi Luigi  
San Martino  
Sanseverino  
Scarabelli  
Tittoni Tommaso  
Todaro  
Torrighiani  
Trotti  
Vaccaj  
Vidari  
Volterra  
Zoppi

## UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto  
Alfazio  
Arbib  
Ascoli  
Astengo  
Balestra  
Barracco Giovanni  
Bassini  
Bertini  
Biscaretti  
Bodio  
Bombrini  
Boncompagni-Ludovisi  
Borgatta  
Canevaro  
Cantoni  
Capellini

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1905

Cardona  
Casana  
Caselli  
Colombo  
Colonna Fabrizio  
Compagna Francesco  
Chinaglia  
Civelli  
D'Ayala Valva  
De La Penne  
Delfico  
Di Collobiano  
Di Marzo  
Di Sambuy  
Di Terranova Pignatelli  
Doria d'Eboli  
Ellero  
Fabrizi  
Facheris  
Faldella  
Finali  
Garroni  
Ginistrelli  
Ginori  
Giuliani  
Guala  
Lampertico  
Longo  
Luciani  
Massabò  
Mezzacapo  
Oliveri  
Orengo  
Palumbo  
Papadopoli  
Paternostro  
Ponsiglioni  
Racioppi  
Resti-Ferrari  
Rossi Angelo  
Sacchetti  
Saladini  
Sanguinetti  
Santamaria-Nicolini  
Serafini  
Siccardi  
Tassi  
Tiepolo  
Tornielli  
Tranfo  
Treves

Trigona di Sant'Elia  
Vitelleschi

## UFFICIO V.

Amato-Pojero  
Arcoleo  
Arrivabene  
Badini  
Baldissera  
Balenzano  
Barracco Roberto  
Beltrani-Scalia  
Besozzi  
Boni  
Borromeo  
Camerini  
Candiani  
Cannizzaro  
Caracciolo di Castagneta  
Caravaggio  
Carnazza Puglisi  
Cavalli  
Cavasola  
Ceresa  
Chiesa  
Cibrario  
Colocci  
Consiglio  
Corsini  
De Cristofaro  
Dei Bei  
De Mari  
De Siervo  
Di Casalotto  
Di San Giuseppe  
Di Scalea  
Doria Pamphili  
Durante  
Emo Capodilista  
Fè D'Ostiani  
Fusco  
Gravina  
Greppi  
Lorenzini  
Mangiagalli  
Medici  
Mezzanotte  
Monteverde  
Nannarone  
Pagano

Parpaglia  
 Pedotti  
 Pellegrini  
 Pelloux Leone  
 Pelloux Luigi  
 Pessina  
 Primerano  
 Quigini Puliga  
 Saluzzo  
 Saracco  
 Schininà di Sant'Elia  
 Scialoja  
 Serena  
 Sismondo  
 Strozzi  
 Tajani  
 Tittoni Vincenzo  
 Tortarolo  
 Tournon  
 Trinchera  
 Vacchelli  
 Vigoni Giuseppe  
 Villari  
 Visocchi

#### Presentazione di un progetto di legge.

AUBRY, *sotto-segretario di Stato per la marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

AUBRY, *sotto-segretario di Stato per la marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la chiamata della leva di mare per la classe del 1885, già approvato dalla Camera dei deputati il 7 aprile 1905.

PRESIDENTE. Do atto all'onore. sotto-segretario di stato per la marina della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso agli Uffici.

#### Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. XXII, XXVII - Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'onore. Di Prampero, relatore.

DI PRAMPERO, *relatore*. Signori senatori; in nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di riferirvi

che con R. D. 4 marzo 1905 e per la categoria 9<sup>a</sup>, art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno PERFUMO ENRICO, procuratore generale di Corte d'appello e, per decreto 24 dicembre 1899, già primo presidente di Corte d'appello.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e la sussistenza degli altri requisiti, a maggioranza di voti, ha l'onore di proporre la convalidazione.

Con regio decreto 4 marzo 1905 fu nominato senatore del Regno per la categoria 13<sup>a</sup>, art. 33 dello Statuto, AUGUSTO NAZARI procuratore generale di Corte d'Appello. La vostra Commissione ha riconosciuto validi titolo e requisiti, ed ha l'onore, a maggioranza di voti, di proporre la convalidazione.

#### Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina dei due senatori Perfumo e Nazari.

Avverto intanto i signori senatori che, per guadagnare tempo, si procederà contemporaneamente all'altra votazione inscritta all'ordine del giorno per la nomina di un membro della Commissione d'inchiesta sulla marina in sostituzione del compianto senatore Damiani.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. A termini del regolamento, si dovrebbero sorteggiare i nomi di tre senatori perchè procedano allo scrutinio della votazione per la nomina di un membro della Commissione d'inchiesta per la marina.

Se il Senato consente, a risparmio di tempo, li designerei senz'altro.

Voci: Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora nomino scrutatori i signori senatori Colonna Fabrizio, Arrivabene e Fabrizi.

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera che mi perviene in questo momento dal nostro col-

lega il senatore Alberto Gerbaix De Sonnaz che dice:

« Roma 8 aprile 1905.

« Signor Presidente,

« Col cuore vivamente commosso, la mia famiglia ed io ringraziamo vivamente e Vostra Eccellenza ed il Senato intero del veramente splendido voto dato alla memoria del mio povero rimpianto fratello.

« Questa testimonianza veramente unica e così preziosa costituisce la massima ricompensa che un devoto servitore del Re e dell'Italia possa ottenere. Conserveranno tutti i parenti un'imperitura gratitudine a V. E. ed al Senato; ed al momento di lasciare Roma colla salma del caro defunto, ho tenuto ad inviarle queste poche parole, offrendo a V. E. gli atti del mio profondissimo ossequio.

« CARLO ALBERTO GERBAIX DE SONNAZ  
« Senatore del Regno ».

#### Chiusura di votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni. Prego i signori senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

Prego pure i tre senatori scrutatori di voler procedere allo scrutinio della votazione per la nomina di un membro della Commissione di inchiesta sulla marina.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti, e gli scrutatori allo spoglio delle schede).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione. Nè la nomina del signor Perfumo, nè la nomina del signor Nazari a senatori è stata convalidata dal Senato.

Più tardi farò noto l'esito della votazione per la nomina di un membro della Commissione d'inchiesta sulla marina.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie, ed a combattere i parassiti » (N. 25-A).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge:

« Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie ed a combattere i parassiti.

Come il Senato ricorda, la discussione si era venerdì arrestata all'art. 14 bis.

Essendo stato distribuito ai senatori un nuovo testo, concretato fra l'Ufficio centrale ed il ministro, dell'articolo 14 bis, ora 15, e dei successivi fino all'ultimo, ritengo che la discussione continuerà sul nuovo testo. Do pertanto lettura del nuovo articolo 15.

#### Art. 15.

I contravventori agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8 — per quanto concerne l'obbligo di consegnare la polizza o la copia di polizza di garanzia e di contrassegnare e chiudere ogni recipiente, all'atto della spedizione o consegna della merce venduta, — con le prescritte modalità — sono puniti con l'ammenda da lire cinque a duecento. (Approvato).

#### Art. 16.

Chiunque contraffà o adultera in modo pericoloso alle culture od al bestiame le sostanze contemplate nella presente legge, ovvero tiene in deposito, importa, esporta o mette in vendita tali sostanze contraffatte o adulterate, è punito colla multa da lire cinquanta a cinquecento o colla detenzione da uno a sei mesi.

Se la contraffazione o l'adulterazione non è pericolosa per le culture e per il bestiame, la pena è ridotta della metà.

(Approvato).

#### Art. 17.

Chiunque mette in vendita sostanze contemplate nella presente legge, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose per le colture o pel bestiame, senza che questo pericolo sia noto al compratore, è punito coll'ammenda da lire cinquanta a duecento o coll'arresto da uno a tre mesi.

(Approvato).

#### Art. 18.

È punito con l'ammenda da lire venti a cinquecento chi vende sostanze per uso di concime la cui differenza in meno fra il titolo di-

chiarato e quello reale sia superiore del 10 ma inferiore del 20 per cento, di uno o di più dei principii fertilizzanti.

Se la differenza è superiore del 20 per cento, l'ammenda può essere estesa fino a lire 2000.

È punito colla stessa ammenda, senza pregiudizio di quanto possa riferirsi al titolo, chi vende sostanze per uso concimante, come fosfati, scorie Thomas, ecc., quando la differenza fra la percentuale di finezza reale e quella dichiarata sia superiore al 10, ma inferiore al 20 per cento. Se la differenza è superiore al 20 per cento, l'ammenda può essere portata fino a lire 1000.

(Approvato).

#### Art. 19.

È punito coll'ammenda da lire 20 a 500 chi vende le sostanze indicate all'art. 6 se la differenza in meno fra il titolo di purezza dichiarato e quello reale sia superiore del 2 ma inferiore del 10 per cento di uno o più dei materiali attivi.

Se la differenza è superiore del 10 per cento, l'ammenda può essere portata a L. 1000.

(Approvato).

#### Art. 20.

È punito coll'ammenda da L. 20 a 500 chiunque, nel commercio delle sostanze indicate all'art. 5:

a) vende un mangime il cui contenuto di sostanza nutritiva sia inferiore del 20 per cento di quello dichiarato;

b) vende un mangime risultante da una mescolanza di sostanze per un prodotto semplice o genuino;

c) vende un mangime nel quale sia aggiunta una sostanza estranea senza che questa sia stata dichiarata;

d) vende un mangime rancido, ammuffito o invaso da parassiti.

Se l'alimento risulti composto di sostanze nocive, oltre l'ammenda sarà applicato l'arresto da uno a sei mesi.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, *relatore*. L'Ufficio centrale, d'accordo con l'onor. ministro, proporrebbe la

seguinte aggiunta al paragrafo a). Dove è detto: « vende un mangime il cui contenuto », sostituire alle parole che succedono queste altre: « sia privo di uno dei costituenti nutritivi principali (proteici, grassi o zuccheri) », e poi il resto dell'articolo come è.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La formula è concordata con l'Ufficio centrale ma, *ripensandoci su*, secondo la buona pratica e vecchia regola, proporrei di sostituire queste parole: « il cui contenuto, per ogni costituente nutritivo (sostanze proteiche, grasse e zuccherine) » ecc. È identica la sostanza, ma è più specifica e precisa la forma.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONSIGLIONI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta ben volentieri la nuova versione e prega l'onorevole ministro di comunicarla alla Presidenza.

PRESIDENTE. Rileggo la formula concordata tra l'Ufficio centrale ed il ministro per il comma a):

« a) Vende un mangime il cui contenuto per ogni costituente nutritivo, (sostanze proteiche, grasse e zuccherine) non sia inferiore del venti per cento a quello dichiarato ».

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONSIGLIONI, *relatore*. Prima di procedere alla votazione dell'articolo, pregherei il signor Presidente di voler tener conto di un'altra lievissima modificazione che l'Ufficio centrale, d'accordo col Ministero, proporrebbe. Questa consiste nell'aggiungere alla parola « parassiti » l'aggettivo « dannosi » nel comma d).

*Voci*. Ma vi sono anche parassiti utili?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Vi sono dei parassiti dannosi, ma non per la nutrizione.

PONSIGLIONI, *relatore*. Pare che vi siano anche dei parassiti non dannosi.

PRESIDENTE. Allora il comma d rimane così modificato: dove si dice « parassiti » si aggiunge l'aggettivo « dannosi ».

Chi approva l'intero articolo 17, ora 20, con le varianti di cui ho dato lettura, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

È punito con l'ammenda da L. 10 a 200 chi vende semi il cui grado di germinabilità e di purezza sia inferiore del 20 per cento a quello dichiarato.

È punito con l'ammenda da L. 20 a 500 chi vende semi la genuinità e provenienza dei quali non corrisponde a quelle dichiarate.

È punito con l'ammenda da L. 20 a 500 chi vende semi speciali, inquinati nel modo previsto dall'art. 7, lettera d), salvo il caso di cui all'ultimo alinea dell'articolo 7.

(Approvato).

Art. 22.

È punito con l'ammenda da L. 50 a 500 chiunque vende una delle sostanze contemplate dalla presente legge con nome indicante composizione e manipolazione diverse da quelle effettive, anche se di valore commerciale non minore di quello dichiarato.

(Approvato).

Art. 23.

In caso di recidiva, all'ammenda può sempre essere aggiunto l'arresto da dieci giorni ad un anno, e la sentenza di condanna sarà pubblicata nei giornali agrarii da designarsi dal magistrato.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, *relatore*. All'art. 20 ora 23, testè letto dal Presidente si vorrebbe togliere l'aggettivo *agrari* che si riferisce ai giornali da designarsi, per questa ovvia ragione, che non tutti i giornali agrarii hanno larga diffusione, e può darsi che il magistrato reputi più efficace e conveniente di designare altri giornali, più letti e più diffusi, affinché siano meglio conosciuti dal pubblico i trafficanti disonesti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro non si oppone?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nossignore.

PRESIDENTE. Allora essendo d'accordo l'Ufficio centrale e il ministro, pongo ai voti l'articolo così modificato.

(Approvato).

Art. 24.

Le pene stabilite da questa legge non derogano alle disposizioni del Capo V, Titolo VI, Libro II, e del Capo III, Titolo VII, Libro II del Codice penale.

In tutti i casi di condanna per i reati di cui agli articoli precedenti, il venditore deve pagare al compratore una somma eguale al doppio della differenza fra il valore della merce dichiarata e quello della merce consegnata, nonchè tutte le spese di analisi e giudizio, salva la liquidazione dei maggiori danni a norma di legge.

(Approvato).

PONSIGLIONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONSIGLIONI, *relatore*. L'Ufficio centrale propone un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Le polizze di garanzia, ordinate dalla presente legge, potranno farsi in carta non bollata e saranno esenti da ogni altra tassa ».

Confida che da parte loro tanto il ministro dell'agricoltura, industria e commercio come il ministro del Tesoro consentiranno a questa, che sarebbe una modificazione di sollievo per la legge che abbiamo in esame.

PRESIDENTE. Prego i signori ministri dell'agricoltura e del Tesoro di dichiarare se non si oppongono a questo articolo aggiuntivo proposto dall'onor. senatore Ponsiglioni il quale suona così:

« Le polizze di garanzia ordinate dalla presente legge potranno farsi in carta non bollata e saranno esenti da ogni altra tassa, ecc. »

CARCANO, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del Tesoro*. Vorrei pregare l'onorevole relatore e l'Ufficio centrale a volermi prestare un momento di benevola attenzione. Io desidererei che fossero bene esaminate le conseguenze della nuova proposta, e non soltanto quelle dirette o pecuniarie (le

quali non possono essere che assai lievi), ma altresì le conseguenze indirette, in relazione ai buoni principî di finanza. La proposta or ora enunziata al Senato, dice così: « Le polizze di garanzia potranno farsi in carta non bollata e saranno esenti da ogni altra tassa ». Per tal modo si introdurrebbe in una legge, che non è legge finanziaria ma speciale e tecnica, un'eccezione di più al nostro diritto comune, si farebbe un altro piccolo buco alla legge generale che regola le tasse sugli affari. Ripeto, la perdita per effetto diretto di siffatta immunità, non può essere che piccolissima, e quindi per la questione pecuniaria, io non avrei ragione di oppormi e d'intrattenere di più il Senato; ma mi preoccupa la conseguenza indiretta. Io credo che non sia un metodo corretto e buono quello che è stato seguito, troppe volte seguito, in questi ultimi anni, intendo dire quello di introdurre in quasi tutte le numerose leggi che si vanno facendo una qualche eccezione alla legge generale per le tasse sugli affari. Le conseguenze, non c'è bisogno che io dica di più, le scorge meglio di me il Senato: vien meno la possibilità di fare esatti confronti, di esaminar bene l'andamento della riscossione delle imposte, ma soprattutto viene a mancare quella che deve essere, a mio avviso, la prima base, la prima regola dell'applicazione delle imposte, la eguaglianza di trattamento.

Prego perciò vivamente l'Ufficio centrale e l'onorevole relatore a voler prendere in benevola considerazione queste mie osservazioni.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONSIGLIONI, *relatore*. Duolmi davvero che l'Ufficio centrale debba insistere nella sua proposta. Si comprendono le considerazioni presentate dall'onor. ministro del Tesoro, ma si osserva in senso contrario che, oltrechè l'esenzione non sarebbe nuova, questa che abbiamo votato è già per sè una legge eccezionale, per la tutela dell'agricoltura; e come tale trova ripugnanti ad accoglierla le classi che non sono agricole.

La difficoltà che incontra questa legge, deriva dal timore che per essa si colpiscano altri interessi, e segnatamente quella libertà di traffico, quella rapidità nel movimento delle transazioni, che rappresenta per fermo un altro

grande interesse. Ora, se insieme a queste difficoltà che si possono appena vincere per riguardo all'utile che si vuole arrecare all'agricoltura, vi è un'altra difficoltà di ordine finanziario altresì grave o che può essere tale almeno nella fantasia dei commercianti, noi renderemo pressochè inattuabile l'applicazione della riforma votata. Se l'onorevole ministro vorrà tener conto della specialità, della singolarità della proposta di legge che abbiamo d'innanzi, dello scopo che si vuol raggiungere, delle necessità di non aggravare le preoccupazioni che già sorgono contro di essa, facendo temere che vi siano dei vincoli e che vi siano anche dei danni pecuniari, egli, giova sperarlo, vorrà pure recedere dalla sua opposizione, ispirata da uno scrupolo, d'altronde lodevolissimo. L'Ufficio centrale gli sarà ben grato della sua accondiscendenza, e l'emendamento, venuto meno l'ostacolo del suo rifiuto, troverà pieno favore presso il Senato.

CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Se veramente con questo progetto di legge si sopprimessero tasse che sin d'ora si pagano, capisco che bisognerebbe andare adagio; ma qui si tratta di evitare d'imporre nuove tasse. Non è che noi aboliamo in questa occasione un obbligo finanziario che i commercianti avevano; noi evitiamo che ai commercianti si imponga una nuova tassa e considerando che questa legge ha dovuto passare con difficoltà per tutti i vincoli ed inciampi che impone al commercio, ed è passata per considerazione dell'agricoltura, l'aggiunta di una tassa sarebbe veramente inopportuna nel commercio agrario.

Noi mettiamo degli obblighi che nessun commerciante di altra mercanzia ha. Non l'ha neppure il farmacista, che non è certamente obbligato nello scritto che deve mettere sulla boccia di pagare un bollo, altrimenti sarebbe una tassa su tutte le malattie. Ora altrettanto è il caso attuale. Questa legge naturalmente l'ho sostenuta e votata con una certa rassegnazione, se volete, per gl'inciampi che si sono messi; e veramente avrei desiderato di poter raggiungere lo stesso fine con altri modi: aggiungere poi una tassa nuova è dare a questa

legge una impopolarità che realmente andrebbe evitata.

Quindi ripeto: se si trattasse di togliere tasse che i commercianti già pagano, capisco le difficoltà del ministro, ma qui si tratta di evitare di imporre nuove tasse, oltre gli inciampi enormi che purtroppo noi mettiamo al commercio delle materie che servono all'agricoltura. Io pregherei perciò l'onor. ministro di non insistere e chiedo anche l'appoggio del ministro di agricoltura, il quale deve misurare gli obblighi che si sono imposti al commercio delle materie rivolte all'agricoltura.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Aveva chiesto di parlare anche prima dell'amichevole ammonimento del senatore Cannizzaro, e mi era levato non per dissentire dalla parola autorevole del mio ottimo amico e collega Carcano, al quale, in questa materia, io non solo voglio, ma debbo essere deferente; intendo soltanto spiegar bene la portata delle cose e quindi della aggiunta.

L'articolo, così come è stato proposto dall'Ufficio centrale, si connette realmente e felicemente con la tessitura del progetto di legge, ma può far nell'animo del ministro delle finanze o del Tesoro una certa impressione. Ed io colgo a volo le parole dell'onor. relatore e del senatore Canizzaro e assicuro al mio amico e collega che qui non si tratta affatto di creare una franchigia per documenti che già siano sottoposti alla tassa del bollo e quindi non si reca danno all'erario.

Tutta l'economia della legge consiste in questo fatto che il venditore, nel consegnare la merce, deve unirvi un foglietto di accompagnamento, dichiarazione, e scrivere su quel foglietto le parole che egli ha dette al compratore; il titolo, cioè, il grado, la qualità, la provenienza, la bontà del concime, delle sementi e del mangime che esce dal suo negozio.

Oggi io credo (e vedo l'onor. senatore Arrivabene fare segni di assentimento) che i consorzi agrari tutti applichino già in pratica questo metodo; e quindi il presente progetto di legge non si oppone ad una condizione di cose in corso, ma codifica le buone regole in uso, e le rende obbligatorie per garanzia di tutti.

I consorzi agrari, quando cedono le sementi, i concimi, i mangimi danno già questo documento, questo foglietto, il quale non è sottoposto alla tassa di bollo; è una dichiarazione della merce che accompagna la merce stessa. Accadrà, appunto come ha detto felicemente l'onor. Cannizzaro, quello che fanno ora i farmacisti quando consegnano le medicine.

Questa legge è legge di sanità per l'agricoltura, e come il farmacista consegna un pacchetto *suggellato*, e vi scrive sopra quello che il pacco contiene, così il venditore dà il sacchetto o il pacco *suggellato* e scrive in un foglietto ciò che esso contiene.

I contratti si faranno regolarmente con atti scritti, secondo il Codice di commercio e le leggi. Queste dichiarazioni, che mettono nella loro vera luce le norme imposte dalla nuova legge, possono tranquillizzare l'animo dubbioso in questa materia del mio collega del tesoro; e spero che il Senato saprà avvalorare meglio le mie dichiarazioni, giacchè non sottraiamo al tesoro un cespite di entrata; solo vogliamo impedire che una legge difficile e alquanto gravosa, benchè modellata sull'esempio di nazioni liberalissime, come l'Inghilterra, non sia accolta come una legge fiscale, mentre essa è tutto fuorchè legge fiscale.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Io ho chiesto la parola per rassicurare l'animo del ministro del Tesoro. La polizza non stabilisce un contratto; i consorzi agrari, come i privati, che fanno un acquisto presso una fabbrica, di migliaia di quintali di concime chimico, di variate qualità, stipulano i contratti regolarmente, su carta bollata, e poi accedono all'ufficio del registro e pagano le tasse relative.

Si capisce che trattandosi di acquisti che importano qualche centinaio di migliaia di lire, le due parti vogliono un atto legale che consacri tale contratto: quindi avviene, come già disse l'egregio ministro di agricoltura che mi ha preceduto, che la polizza fa l'ufficio della etichetta che il farmacista mette sull'involto, oppure all'esterno del recipiente dentro al quale sta il farmaco ordinato dal medico per l'ammalato.

Quando la ricetta era in latino, questa etichetta era ritenuta inutile, ma dal giorno in

cui le ricette sono scritte in italiano il farmacista deve scrivere la ricetta al di fuori del recipiente.

Il fabbricante di concimi chimici fa oggi lo stesso per accreditare la merce che egli vende e che l'agricoltore, per dare maggiore fertilità al suo campo, acquista.

Per quanto dissi, l'animo mite dell'onorevole Carcano, geloso custode del Tesoro italiano, può rassicurarsi e dormire sonni tranquilli, perchè dalle polizze in questione, non sarà per derivare danno alcuno al tesoro dello Stato.

CARCANO, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del Tesoro*. Per la questione di ordine generale, mi permetto di insistere nel convincimento che non siano senza valore le osservazioni che io ebbi l'onore di accennare testè al Senato.

Ma nel caso speciale, io devo pur riconoscere la importanza e l'efficacia delle risposte che mi furono favorite dal relatore dell'Ufficio centrale, dal senatore Cannizzaro, dal mio collega dell'agricoltura e dal senatore Arrivabene.

Io sono molto grato a loro, che hanno saputo tranquillizzare la coscienza del ministro del Tesoro la quale deve essere (mi sia permesso dirlo) piuttosto che mite, rigida e rigorosa per l'assidua difesa delle ragioni dell'erario nazionale.

Chiedo scusa al Senato se sono stato causa di fargli perdere qualche minuto, e non ho più ragione di insistere nella mia opposizione. (*Bene*).

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti quest'articolo aggiuntivo, che rileggo:

« Le polizze di garanzia ordinate dalle presente legge potranno farsi in carta non bollata e saranno esenti da ogni altra tassa ».

Chi intende approvarlo alzi la mano.

(Approvato).

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, *relatore*. Se il Senato consente, io vorrei dire due parole che avrebbero trovato sede più conveniente nella discussione generale, qualora essa avesse avuto luogo, e queste parole si riferiscono alla legge nel suo complesso. Nella sua forma ben modesta, anzi

direi nella sua forma dimessa, questa legge è di grave importanza non solo per i grandi interessi che vuole tutelare, ma soprattutto per la necessità di mettere in armonia questi grandi interessi con altri pure rispettabili d'ordine diverso. Questo fanno i popoli civili d'Europa e d'America, che hanno voluto tutelare il commercio delle sostanze agrarie e han dovuto fare, correggere e ricorreggere le loro disposizioni legislative.

Ora spetta al Senato di sancire col suo suffragio la riforma, intorno alla quale l'Ufficio centrale ha esercitato con molto amore, se non con pari competenza, il suo studio. Essa inoltre è stata utilmente migliorata dal concorso d'ingegni giuristi e di eminenti pratici di cose agricole, durante la pubblica discussione in questa Assemblea. In verità l'onor. ministro Rava, al quale non si può non essere grati di aver presentato il progetto, non poteva cogliere una occasione più propizia della presente.

Vi è, presso tutti gli Stati, un amorevole risveglio in favore delle classi agricole. Quel disquilibrio tra il lento loro progresso e il rapidissimo, quasi vertiginoso progresso delle classi appartenenti all'industria propriamente detta, contribuisce da lungo tempo a rendere sempre più acuto quello stato d'irrequietezza e di disagio economico, che prende nome e forma di questione sociale. E poichè nelle grandi officine e nei centri cittadini più popolosi si manifesta, in modo più o meno minaccioso, uno spirito di rivolta ad ogni principio di autorità, e sembra che quasi si rallenti la compagine civile, è alla campagna, è ai lavoratori della terra che si rivolgono le cure dei più sagaci uomini politici e le speranze dei pensatori. Si vuole eliminare l'accennato disquilibrio, trasformare l'agricoltura, mediante l'applicazione dei trovati della scienza e sollevare dalla miseria materiale e morale gli operai dei campi. Si comprende oramai che la pace, per non dire la salvezza della società civile, conviene principalmente domandarla all'agricoltura e alla classe agricola, presso la quale trovasi tuttavia un tesoro di forze conservative, una sorgente inesausta di virtù e di fede serena.

Questi concetti, che qui fugacemente ho abbozzato, hanno per certo dato impulso all'ardimentosa e genialissima iniziativa, presa in alto luogo e da persona augusta, per la

fondazione in Roma di un istituto agrario internazionale.

Sono pochi giorni che il Senato, per opportuna mozione del nostro collega onor. Arrivabene, ha emesso per acclamazione un voto di plauso e d'augurio alla nobilissima iniziativa. Il Senato non si è preoccupato, come non si è preoccupato il mondo civile, che pure universalmente ha plaudito al disegno, delle difficoltà e degli ostacoli che esso potrà incontrare nella sua prima attuazione. Come nei precursori del proprio tempo l'avvenire è giusto dispensiero di gloria, così l'avvenire prepara e matura le condizioni di ambiente e di adattamento alle più ardite riforme, che dapprincipio appariscono d'impossibile applicazione.

Non già per paragonare le cose troppo grandi alle piccole, ma solo perchè anche la nostra modesta riforma ha comune l'intento con la proposta partita dal Quirinale di rialzare le sorti dell'agricoltura e di ridare coscienza e fiducia nel progresso ai lavoratori dei campi, il Senato, ne ho piena confidenza, sarà largo dei suoi suffragi a questa legge. (*Bene*).

CANNIZZARO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Essendo stati introdotti molti emendamenti in questo disegno di legge, chiedo che, a norma del regolamento, sia lasciata facoltà all'Ufficio centrale di coordinarlo.

PRESIDENTE. Sta bene, non vi è nessuna difficoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ho difficoltà di accondiscendere al desiderio giustissimo del senatore Cannizzaro; mi dichiaro a disposizione del Senato e spero che il Senato domani potrà votare la legge.

Ringrazio da ultimo l'onorevole e valentissimo relatore delle alte parole colle quali ha nobilmente voluto chiudere la non facile discussione di questa legge. Egli l'ha posta nella sua vera luce, tanto nella relazione presentata al Senato, quanto con le parole dette qui or ora. Sono i fatti nuovi della vita economica che spingono a tali riforme.

Già esposti, giorni sono, in quest'Aula quali erano gli intendimenti del Ministero.

Nel mondo moderno una legislazione di garanzia si va dovunque affermando e ora scende ai campi. La terra è venuta un po' troppo tardi nelle cure della legislazione, e pare voglia ora essere difesa da nemici che sono nella natura e da quelli che si preparano artificialmente. Portare onestà nel commercio, dar garanzia che il danaro dell'agricoltore, faticosamente risparmiato, sia utilmente dato alla coltura e che le frodi siano represse, specialmente nell'interesse dei piccoli, è opera buona.

Nazioni grandi ci precedettero e ci ammaestrarono su questa via; sarà onore per noi seguire con passo fermo la via da loro tracciata.

Sono lieto dell'appoggio e del voto che dal Senato viene in favore delle classi agricole. Non è più il tempo in cui, caro ricordo alle nostre menti, la pratica dei campi corrisponda a quella cantata nei versi dolci di Virgilio:

O fortunatos nimium, sua si bona norint,  
Agricolas!...

Troppi mali e nemici oggi sa l'agricoltore di avere e domanda aiuto; è quindi opera savia proteggerne la vita ed il lavoro assiduo.

Così sono lieto che si unisca il Senato alla voce nobilissima di una Augusta Persona perchè gli interessi di tutti coloro che amano la terra, che si dedicano ad essa e in essa spendono lavoro, attività, pensiero e fatica, siano protetti dalla legge, e compresi nel progresso crescente delle classi civili.

Ringrazio il Senato, e spero che vorrà dare il suo voto favorevole alla legge come prova di questi utili e nobili intenti.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, s'intende che l'Ufficio centrale domani od oggi stesso, se sarà possibile, riferirà sul coordinamento del progetto di legge.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un membro della Commissione d'inchiesta sulla Marina.

Senatori votanti . . . . .	90
Maggioranza . . . . .	46
Il senatore Taverna . . . . .	ebbe voti 79
» Del Giudice . . . . .	» 11
Schede bianche . . . . .	10

Proclamo quindi eletto il senatore Taverna, membro della Commissione d'inchiesta sulla marina.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno richiederebbe la discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Limosano al mandamento di Montagano ». Stante però la presenza dell'onor. ministro del Tesoro proporrei di porre prima in discussione l'altro disegno di legge che ha per titolo: « Pagamento al Governo francese del debito di 5 milioni dipendenti dal passaggio a carico dell'Italia dei debiti del cessato Monte Veneto e fruttante l'interesse del 5 per cento netto ».

Se non si fanno opposizioni, questa proposta s'intende approvata.

**Approvazione del disegno di legge: « Pagamento al Governo francese del debito di 5 milioni dipendenti dal passaggio a carico dell'Italia dei debiti del cessato Monte Veneto e fruttante l'interesse del 5 per cento netto » (N. 62).**

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del disegno di legge: « Pagamento al Governo francese del debito di 5 milioni dipendenti dal passaggio a carico dell'Italia dei debiti del cessato Monte Veneto e fruttante l'interesse del 5 per cento netto ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge.  
(V. Stampato N. 62).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È autorizzato il pagamento della somma di lire 5 milioni, dovuta alla Francia in dipendenza di una partita di debito già iscritta sui registri del Monte Lombardo-Veneto, e passata, in virtù del trattato di Vienna 3 ottobre 1866, a carico dell'Italia, in seguito all'annessione delle provincie Venete e di Mantova.

La corrispondente iscrizione del debito 27 agosto 1820 (quota Veneta) è annullata.

(Approvato).

#### Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente, è autorizzato lo stanziamento della somma di lire 5 milioni in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-1905.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 25 maggio 1852 e 24 dicembre 1896, n. 557, sullo stato degli ufficiali della Regia marina » (N. 61).**

PRESIDENTE. Essendo presente il rappresentante dell'onor. ministro della marina, prego il Senato a voler permettere che si proceda alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 25 maggio 1852 e 24 dicembre 1896, n. 557 sullo stato degli ufficiali della R. marina ».

Prego il senatore, segretario Di San Giuseppe a voler dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

L'aspettativa di cui al paragrafo 6 dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali può, per ragioni di alto interesse pubblico e dopo deliberazione del Consiglio dei ministri, essere accordata per due anni agli ufficiali della Regia Marina per i quali, in tal caso, il tempo trascorso nell'aspettativa stessa non sarà dedotto dall'anzianità, in analogia al disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, della legge in data 24 dicembre 1896, n. 557.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà in seguito a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Sostituzione dell'art. 10 della legge 2 giugno 1904, n. 236, sul personale dei contabili e dei guardiani di magazzino » (N. 48).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ora reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione dell'art. 10 della legge 2 giugno 1904; n. 236, sul personale dei contabili e dei guardiani di magazzino ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dare lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

L'art. 10 della legge 2 giugno 1904, n. 236, relativa al personale dei contabili e guardiani di magazzino della Regia marina, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« A coprire un terzo dei posti che si renderanno vacanti nell'ultima classe degli ufficiali d'ordine presso il Ministero della marina saranno ammessi, in seguito a loro domanda, gli aiuto contabili che abbiano prestato 12 anni di servizio effettivo sotto le armi nella Regia marina e sieno stati congedati col grado di sott'ufficiale.

« Gli altri due terzi di tali posti saranno conferiti, per esame di concorso, a sott'ufficiali della Regia marina sotto le armi con dodici anni di servizio effettivo.

« In mancanza di aspiranti fra gli aiuto contabili con i requisiti preaccennati, anche il terzo dei posti loro riservato sarà devoluto ai sotto ufficiali nel modo ed alle condizioni anzidette.

« A coprire metà dei posti di ufficiale d'ordine ed equivalenti, nelle altre amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, sono ammessi proporzionalmente, in concorrenza con gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari del regio esercito, gli aiuto contabili che abbiano prestato dodici anni di servizio effettivo nella regia marina, e siano stati congedati col grado di sott'ufficiale.

« In mancanza di aspiranti fra gli aiuto contabili coi requisiti anzi indicati, i posti di cui al precedente capoverso saranno conferiti direttamente ai sott'ufficiali della regia marina con dodici anni di servizio effettivo sotto le armi.

« Un apposito regolamento stabilirà le norme e le condizioni per il conferimento degli impieghi suddetti ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge relativo alla « Colonia Eritrea » approvato nella tornata di sabato e di quelli approvati oggi.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne.

#### Coordinamento del disegno di legge per la tutela del commercio dei concimi.

PRESIDENTE. Il lavoro di coordinamento della legge oggi discussa sulla tutela del commercio dei concimi è già compiuto. Se il Senato consente, do facoltà di parlare all'onorevole relatore Ponsiglioni per riferire su di esso.

L'onorevole Ponsiglioni ha quindi facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, *relatore*. L'Ufficio centrale, col concorso dell'onor. signor ministro, ha fatto il coordinamento della legge apportando solo lievissime modificazioni agli articoli 2, 5 e 6.

Nell'art. 2 al comma *d*) dove è detto « non esservi aggiunte materie estranee » ha soppresso, per più sicura e retta intelligenza, la parola « aggiunte ».

All'art. 5 dove, in fine del primo paragrafo, è detto « una polizza di garanzia nella quale dichiararsi », per evidente ragione grammaticale si è sostituita la parola « dichiarino ».

All'art. 6 infine nella prima parte dove è detto « le polveri, i liquidi, i saponi, insetticidi od insettifughi, gli arsenici, le nitragini », si è

voluto sostituire per maggiore precisione linguistica la parola « nitragine ».

Nessun altro cambiamento è stato fatto.

Mando alla Presidenza queste lievissime variazioni, affinché le tenga in dovuto conto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo coordinamento, salvo a votare domani l'intero progetto di legge a scrutinio segreto.

Chi intende di approvare questo coordinamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 4 giugno 1906 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, n. 205, riguardante l'ordinamento della Colonia Eritrea:

Senatori votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Pagamento al Governo francese del debito di cinque milioni dipendente dal passaggio a carico dell'Italia dei debiti del cessato Monte Veneto e fruttante l'interesse del 5 per cento netto:

Senatori votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Modificazioni alle leggi 25 maggio 1852 e 24 dicembre 1896, n. 557, sullo stato degli ufficiali della Regia marina:

Senatori votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Sostituzione dell'art. 10 della legge 2 giugno 1904, n. 236, sul personale dei Contabili e dei guardiani di magazzino:

Senatori votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Avverto intanto che la discussione del progetto di legge sulla caccia sarà rimandato a dopo le vacanze pasquali.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 14, Comitato segreto.

I. Rendiconto delle spese interne del Senato nell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904 (N. XXV - *Documenti*);

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, in base all'art. 103 del regolamento del Senato (N. XXVI - *Documenti*).

Alle ore 16, Seduta pubblica.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa (N. 26).

La seduta è sciolta (ore 17 e 15).

Liocenziato per la stampa il 14 aprile 1905 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.